

Monografie teorico-pratiche di diritto societario

a cura di
Luciano De Angelis e Bartolomeo Quatraro

Andrea Bonechi

La Società Cooperativa

**Aggiornato ai decreti di modifica
ed integrazione della riforma del diritto societario
(D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37
e D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)**

sistemi editoriali



Professionisti, tecnici e imprese
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Copyright © 2005 Esselibri S.p.A.
Via F. Russo, 33/D
80123 Napoli

Azienda con sistema qualità certificato ISO 14001 : 2003

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione
scritta dell'editore.

Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro,
l'editore è a disposizione degli aventi diritto. L'editore provvederà, altresì, alle
opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione
degli interessati.

Prima edizione: aprile 2005
MDS12 - La società cooperativa
ISBN 88-513-0279-0

Ristampe
8 7 6 5 4 3 2 1 2005 2006 2007 2008

Questo volume è stato stampato presso:
Officina Grafica Iride
Via Prov.le Arzano-Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)

sistemi editoriali 

Professionisti, tecnici e imprese
Gruppo Editoriale **Esselibri - Simone**

Coordinamento redazionale: *Dario di Majo*

Consulenza scientifica: *Anna Costagliola*

Progetto grafico: *Gianfranco De Angelis*

Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet:
www.sistemieditoriali.it

*Per l'affetto e la fiducia
del mio babbo e della mia mamma*

MONOGRAFIE TEORICO-PRATICHE DI DIRITTO SOCIETARIO

A cura di **Luciano De Angelis** e **Bartolomeo Quatraro**

L'opera in quattordici volumi ripercorre l'intero diritto delle società così come riscritto dalla riforma delle società di capitali e delle società cooperative introdotta dal D.Lgs. 6/2003 e successive modifiche (D.Lgs. 37/2004 e D.Lgs. 310/2004).

I singoli volumi, pur non disdegnando incursioni di tipo teorico e dottrinale, si soffermano soprattutto sugli aspetti pratici ed operativi con il dichiarato intento di essere quotidiano strumento di consultazione per quanti operano nel settore (notai, avvocati, commercialisti, consulenti aziendali, fiscalisti) specie in questa delicata fase di trapasso verso la nuova disciplina.

Volumi pubblicati

- MDS 2** FABIO G. PANTÈ - GABRIELLA QUATRARO
Azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari partecipativi
pp. 368 • € 21,00
- MDS 8** GIORGIO BIANCHI
Le impugnative di bilancio e l'accertamento del falso
pp. 400 • e 24,00
- MDS13** ALFONSO ROSSI
Formulario degli atti societari (con CD-ROM)
pp. 544 • e 40,00

Volumi di prossima uscita

- MDS 1** Gli atti costitutivi
- MDS9** La società a responsabilità limitata
- MDS11** Trasformazioni, fusioni e scissioni

Capitolo I

I PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE. LA DISCIPLINA GENERALE DELLE COOPERATIVE

SOMMARIO: 1.1 Premessa. - 1.2 Lo scopo mutualistico. - 1.3 Funzione sociale e riconoscimento costituzionale. - 1.4 Il codice del 1942 e la riforma delle cooperative.

.....

■ 1.1 Premessa

La recente riforma societaria (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nei rivoluzionari cambiamenti da essa apportati per far fronte alle sempre più pressanti istanze di ammodernamento del diritto societario, ha coinvolto, al pari delle società di capitali, anche le società cooperative, per le quali la legge delega (l. 3 ottobre 2001, n. 366) ha prescritto che la riforma medesima tendesse ad assicurare il perseguimento della *funzione sociale* e dello *scopo mutualistico* dei soci cooperatori.

La valorizzazione della causa mutualistica appare del tutto conforme ai precetti della nostra Costituzione, che guarda al fenomeno mutualistico con particolare favore. L'art. 45 Cost., infatti, riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e sollecita il legislatore ordinario a promuoverne ed a favorirne l'incremento con i mezzi più idonei.

In particolare, esso dispone: “*La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità*”.

La disamina delle nuove società cooperative, di cui ci occuperemo nelle pagine che seguono, deve, pertanto, prendere le mosse

dalla citata disposizione costituzionale, che oggi ancor di più rimane a presidio della specificità riconosciuta al mondo cooperativo.

■ 1.2 Lo scopo mutualistico

Le cooperative sono entità associative che hanno come finalità essenziale quella di perseguire lo scopo mutualistico nell'esercizio di una attività di impresa (commerciale o agricola).

Riguardo al tentativo di fornire una definizione astratta del concetto di mutualità, in mancanza di una esplicita previsione legislativa, così come per l'analisi dei criteri che ne individuano il carattere di prevalenza prescritti dalla riforma legislativa, si rinvia al capitolo *ad hoc*.

In questa sede è opportuno individuare le motivazioni che, da un lato, spingono le persone, siano esse fisiche oppure giuridiche, ad aggregarsi in enti che non perseguono finalità lucrative, bensì vantaggi mutualistici in favore dei propri associati, e che, dall'altro, hanno indotto la legislazione italiana, anche costituzionale, ad incentivare queste particolari tipologie d'impresa.

I principi mutualistici, che rappresentano parte così cospicua dei fondamenti ideologici del mondo cooperativo, consentono la individuazione di alcuni scopi fondamentali quali:

- darsi degli obiettivi;
- perseguirli in comune;
- aiutarsi vicendevolmente per raggiungerli;
- consentire una sempre più ampia sfera di conoscenza e, soprattutto,
- ottenere diversi tipi di vantaggi, a seconda dell'attività svolta dalla cooperativa, difficilmente realizzabili in forma individuale.

Il tutto deve essere, peraltro, avulso da forme speculative ed ancorato, invece, a solidi criteri di buona amministrazione e ad indiscusse doti di onestà e di impegno personale dei protagonisti che, in cuor loro, intendono superare la visione individualistica dell'iniziativa privata, per raccogliere i vantaggi che l'esercizio collettivo di una attività di impresa può dare, laddove non possono essere i capitali a dare la dimensione imprenditoriale.

Importante è anche comprendere come la cooperativa, pur essendo il centro di uno sforzo solidale, pretende che i singoli diano il meglio delle proprie risorse non solo di lavoro, ma anche di idee e di proposte. Perché sia possibile raggiungere lo scopo mutualistico, la cooperazione ha bisogno dunque, come prima condizione, di operatori veri, onesti e probi lavoratori o imprenditori.

La seconda condizione è che gli amministratori espressi dalle assemblee abbiano una effettiva capacità tecnica ed un profondo attaccamento alla cooperativa; d'altronde, la democrazia societaria che la cooperativa può esprimere rendendo uguale ed equivalente il voto di tutti i soci è alla massima espressione ed è potere/dovere dei soci stessi tranne i vantaggi.

Ulteriore condizione è che avvenga una regolare rotazione dei soci e che ognuno di essi si migliori per essere costantemente un buon socio, ma potenzialmente anche un buon dirigente, in modo che la cooperativa non abbia problemi di natura gestionale indotti dal necessario ricambio delle cariche amministrative. D'altronde oggi appare sempre più indispensabile disporre di uno staff dirigenziale altamente qualificato, senza del quale non sarebbe possibile affrontare gli angusti problemi e le insidie economiche e manageriali che il mercato propone costantemente.

Managerialità si è detto, ma anche rapporti franchi e chiari tra soci e tra questi con la dirigenza, in modo che gli obiettivi e le scelte siano sempre utili per tutti; bisogna tendere alla riduzione degli egoismi personali al fine di far prevalere la lucida individuazione degli obiettivi da raggiungere, degli strumenti da impiegare, delle risorse da utilizzare, delle responsabilità cui rispondere.

Il rispetto di questi principi è condizione imprescindibile per la realizzazione dello scopo mutualistico, ma la strada non è semplice e nel percorso di vita di una società cooperativa potrebbero esserci momenti nei quali è giusto sostituire o modificare persone e/o obiettivi, per attuare al meglio tutti i principi precedentemente esposti.

In questa visione del mondo cooperativo è presente evidentemente un certo spirito romantico che, peraltro, i tempi moderni non

mancano di attentare. Cedere alle frenesie del mercato ed ai suoi egoismi non è però la via per modernizzare la mutualità cooperativa, che permane a rappresentare un valore sociale idealmente atto a migliorare l'indole umana ed in questo senso va letta la presenza dell'istituto in quasi tutte le democrazie evolute.

■ 1.3 Funzione sociale e riconoscimento costituzionale

Scopo mutualistico e funzione sociale sono e continuano ad essere, anche dopo la riforma, un binomio indissolubile di valori, che caratterizza tutto il fenomeno della cooperazione.

La funzione sociale non può certo dirsi un concetto generico, ma è un elemento specifico della cooperazione, tale da assurgere a connotato di rilievo costituzionale. Essa si realizza attraverso l'esplorazione della mutualità.

La Costituzione, all'articolo 45, riconosce alla cooperazione una funzione sociale e presuppone, come già detto, un carattere mutualistico che si contrappone a quello speculativo degli altri tipi di società. Lo stesso articolo della Costituzione, con disposizione dal tenore immediatamente precettivo, impone al legislatore di *promuovere e favorire l'incremento della cooperazione* con mezzi idonei, assicurandone, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Volendo ricercare le motivazioni di questo riconoscimento di dignità costituzionale del sistema cooperativistico, occorre coordinare ed integrare l'articolo 45 con i principi fondamentali contenuti nella nostra carta costituzionale.

Il principio base è contenuto nell'articolo 3 della carta costituzionale, che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale e stessi diritti, senza possibilità di discriminazione alcuna. Attribuisce inoltre alla Repubblica il compito di *rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino la libertà e l'eguaglianza dei cittadini*, impedendo il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2).

La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale passa anche dalla predisposizione di norme volte ad incentivare e promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale, individuale e collettivo, che nel metodo cooperativistico trova la soluzione alle difficoltà oggettive che possono limitare le iniziative dei singoli.

D'altra parte, cooperare con altri è in fondo un'esigenza insopprimibile dell'uomo: egli infatti sente il bisogno di organizzare la propria vita in forme che richiedano la presenza dei suoi simili, pur nella naturale, ma complementare, esigenza di consentire anche personali affermazioni nella società.

Tutto questo è per l'uomo un modo, sia di difendersi dai rischi di una improduttiva solitudine, sia di produrre uno sforzo di solidarietà, che egli sente di dover dare e ricevere, al fine di realizzarsi rispetto alla propria persona.

Sono anche le attività associative di natura economica, in particolare proprio le cooperative, a rappresentare strumenti atti a realizzare le varie forme di solidarietà necessarie a rimuovere in una società, e in particolar modo in un mercato economico e finanziario dove l'individuo isolato tenderebbe ad essere schiacciato, gli ostacoli all'elevazione ed alla realizzazione della persona.

Proprio questo particolare orientamento della attività d'impresa consente ai soci di cooperative di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero direttamente dal mercato, poiché nel processo di produzione e distribuzione vengono eliminati tutti quegli interventi di intermediazione di altri imprenditori che comprimono inevitabilmente il profitto.

È bene precisare che comunque non siamo in presenza di un'associazione di beneficenza; in verità, anche i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un vero e proprio *vantaggio patrimoniale*, ma il risultato perseguito non è la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (*lucro soggettivo*), costituendo invece la *soddisfazione in comune di un bisogno economico, remunerativo del lavoro o della iniziativa apportata*.

Proprio nell'apporto si coglie una essenziale caratteristica della cooperativa: non è il capitale l'apporto principale del socio, diver-

samente da una società commerciale, bensì il lavoro o l'iniziativa che è richiesta dalla tipologia di attività della cooperativa, cui il socio deve concorrere non solo come destinatario.

Il concetto di funzione sociale nel sistema cooperativistico diventa chiaro quando si pensa al fatto che in molti casi, ad esempio nel settore agricolo, i singoli imprenditori non sono in grado di risolvere vantaggiosamente i problemi legati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti, o quando devono essere acquistati fattori produttivi, oppure ancora venduti prodotti che comunque richiedono ingenti costi rispetto alle ridotte dimensioni aziendali. E proprio in questo momento il legislatore interviene riconoscendo costituzionalmente la rilevanza di siffatte aggregazioni, che sono, in molti casi, lo strumento per la sopravvivenza di piccole realtà economiche, le quali pure concorrono senza dubbio allo sviluppo dell'economia nazionale.

■ 1.4 Il codice del 1942 e la riforma delle cooperative

La normativa sulle cooperative *ante* riforma era disciplinata nei suoi tratti essenziali dal codice civile agli articoli 2511 e ss. I caratteri strutturali delle cooperative erano dettati da norme di carattere generale destinate a trovare applicazione in assenza di diversa disposizione di leggi speciali.

La disciplina generale dettata dal codice civile fu oggetto di integrazione e completamento ad opera del d.l. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. legge Basevi), a sua volta oggetto di svariate modifiche intervenute successivamente.

Numerose sono ancor'oggi le leggi speciali a carattere settoriale, ispirate dalla finalità di incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo nell'ambito di peculiari settori dove la sola disciplina a carattere generale sarebbe incapace di regolamentare efficacemente il corretto svolgimento dell'attività.

La disciplina codicistica *ante* riforma era modellata sulle società per azioni, in considerazione dell'ampio rinvio operato dal vecchio articolo 2516. I punti fondamentali caratteristici delle società cooperative potevano essere così sintetizzati:

- a) numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società (non inferiore in ogni caso a nove);
- b) requisiti soggettivi dei soci coerenti, o quanto meno non incompatibili, con l'oggetto sociale della cooperativa;
- c) limite massimo alla quota di partecipazione di ciascun socio ed alla percentuale di utili agli stessi distribuibile;
- d) nessuna modifica statutaria in caso di variazioni del numero e delle persone dei soci, con conseguenti variazioni del capitale sociale;
- e) voto capitaro, salvo ipotesi particolari che saranno individuate successivamente;
- f) sottoposizione alla vigilanza dell'autorità governativa al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile della cooperativa;
- g) regime della responsabilità illimitata o limitata dei soci per le obbligazioni con i terzi, a seconda delle scelte operate in sede costitutiva.

Come vedremo nel prosieguo del presente lavoro, molte di queste disposizioni non sono state espunte dal novellato codice civile, mentre altre sono state integrate e migliorate.

A causa del moltiplicarsi di provvedimenti legislativi che hanno condotto ad un sistema normativo della cooperazione particolarmente disomogeneo e complesso, da più parti si è avvertita da tempo la necessità di ristrutturare l'intera materia, anche per ridurre il possibile abuso nell'utilizzo di questo strumento societario. L'intervento legislativo è avvenuto con l. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega per la riforma del diritto societario) cui è seguito il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di attuazione della delega. L'obiettivo della riforma (che ha riguardato anche le società non cooperative) è stato quello di offrire agli operatori nuovi modelli di attività imprenditoriale, più rispondenti ai bisogni di crescita e sviluppo grazie alla predisposizione di assetti organizzativi competitivi ed efficienti; con riferimento più preciso al modello cooperativo, l'obiettivo è stato tradotto nel rimuovere gli ostacoli che frenano e condizionano l'accesso delle cooperative al capitale di rischio ed agevolare quelle

cooperative definite “costituzionalmente riconosciute”, perché rivolte all’esercizio dell’attività mutualistica in via prevalente, arginando nel contempo tutti i possibili abusi inerenti all’utilizzo del modello cooperativo.

Il cuore della riforma originariamente pensata nella legge delega era costituito dalla creazione di una duplice tipologia di cooperative: quelle *riconosciute* e quelle *non riconosciute*.

Vedremo nel capitolo *ad hoc* che questa suddivisione ha destato giustificate perplessità già al momento della stesura e successiva approvazione della legge delega. Infatti, il tenore letterale della norma faceva presagire che nelle intenzioni del legislatore ci fosse la volontà di disgregare il sistema cooperativistico in due parti ben distinte: quella rappresentata dalle cooperative riconosciute dalla Costituzione all’articolo 45 e quella in cui era destinato a confluire un modello societario nuovo, di difficile inquadramento logico, definito comunque cooperativo, ma non rappresentativo del fenomeno tutelato dalla Costituzione.

Il buon senso del legislatore delegato ha portato a dare un’altra lettura, più coerente con la realtà, delle intenzioni del legislatore delegante. In verità, tutte le cooperative perseguono in qualche misura lo scopo mutualistico, perché se così non fosse ci troveremmo nel campo delle società lucrative, e per tale motivo tutte queste società debbono avere pari dignità costituzionale. In coerenza col disposto costituzionale, però, il legislatore ha deciso di agevolare maggiormente le *cooperative a mutualità* c.d. *prevalente* (secondo criteri e parametri che saranno esposti nel prosieguo della trattazione), perché costituzionalmente più meritevoli, dunque rapportando esclusivamente taluni benefici agevolativi, pur se importantissimi come quelli fiscali, al grado di mutualità presente nell’attività della cooperativa e ciò nel presupposto che, in ogni caso, è inibito uno scopo lucrativo che conduca ad una remunerazione del capitale investito superiore ai limiti minimi consentiti dalla legge.

Analizzando nel dettaglio la riforma vedremo che le novità più rilevanti riguardano l’introduzione di criteri quantitativi di misurazio-

ne della mutualità, l'obbligo di rispettare vincoli statutari ben precisi (peraltro si tratta di clausole quasi integralmente conosciute perché introdotte con la legge Basevi) e le conseguenze alla perdita dei requisiti previsti per le cooperative agevolate.

È stata poi opportunamente rivista e rafforzata la posizione del socio cooperatore nel quadro di una maggiore democraticità dell'organizzazione cooperativa, da garantire mediante la più ampia partecipazione possibile dei soci ai processi decisionali. Sono stati ampliati i poteri informativi dei singoli soci, si è riconosciuta la possibilità di ricorrere a meccanismi di facilitazione ed incentivazione all'esercizio del diritto di voto (tramite modalità telematiche), è stato rivisitato l'istituto delle assemblee separate così come quello della rappresentanza, al fine di favorire, tramite un aumento delle deleghe al voto, proprio la partecipazione assembleare. Il voto capitario, infatti, se da un lato rappresenta un elemento di garanzia nelle cooperative, volto ad ostacolare la concentrazione di potere in mano di pochi eletti, dall'altro finisce col disincentivare la partecipazione attiva dei soci, specie in cooperative di elevate dimensioni, con conseguente eccesso di libertà lasciata all'organo amministrativo, che rischia di divenire autoreferenziale.

Questi interventi sono strettamente connessi con il tentativo di definire una struttura più efficiente delle funzioni amministrative. È stata superata, infatti, la riserva in favore dei soci nelle cariche amministrative, al fine di risolvere l'antico problema emerso nella prassi operativa e relativo alle difficoltà di trovare, esclusivamente all'interno della compagine sociale, la professionalità amministrativa specifica. In particolare, l'esigenza era sentita, nella normalità, in sede di ricambio dei protagonisti, fisiologico o per volontà di rinnovamento, ma anche in fasi eccezionali di vita della società, per dirimere situazioni di una certa complessità che si possono presentare nel corso del tempo.

Sempre in tema di amministrazione, ma anche di controllo, con l'adozione dei moduli organizzativi previsti dalla stessa riforma per le s.p.a., è stata introdotta la possibilità di strutturare la società cooperativa anche secondo gli innovativi sistemi dualistico e moni-

stico, dando spazio ulteriore alle capacità organizzative delle compagini più dinamiche.

Altra novità riguarda, finalmente, il riconoscimento legislativo del *ristorno*, ormai conosciuto nella prassi per essere istituto capace di integrare perfettamente il beneficio offerto ai soci dalla gestione mutualistica; molto probabilmente però il legislatore delegato non ha utilizzato a pieno gli spazi concessi dalla legge delega.

Per garantire una maggiore apertura della compagine sociale è stato previsto l'obbligo in capo all'organo amministrativo di motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione del socio e la possibilità per i richiedenti di invocare il pronunciamento sull'istanza dell'organo assembleare.

Una ulteriore esigenza delle cooperative era rappresentata dalla necessità di allentare il freno nella ricerca del capitale di rischio e di una struttura finanziaria equilibrata. Per rispondere a tali esigenze, sono stati aumentati i limiti di partecipazione dei soci cooperatori che, nelle cooperative con più di 500 soci, può essere elevato fino al 2% del capitale. È stata poi introdotta la possibilità di emettere strumenti finanziari secondo le modalità previste per le altre società.

Infine, alle cooperative continueranno ad applicarsi le norme previste per le s.p.a., salvo la possibilità di ricorrere alle norme previste per le s.r.l., limitatamente alle cooperative di minori dimensioni, per esse intendendo quelle con un numero di soci inferiore a venti ed un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Come si evince da queste brevi note introduttive, il Codice del 1942, anche con riferimento al Titolo VI delle società cooperative, ha subito una radicale riscrittura che ne impone una lettura con spirito innovativo, piuttosto che semplicemente comparativa con le norme previgenti.

Indice generale

Introduzione	Pag.	9
Capitolo I - I principi della cooperazione.		
La disciplina delle cooperative		
1.1	Premessa	» 17
1.2	Lo scopo mutualistico	» 18
1.3	Funzione sociale e riconoscimento costituzionale	» 20
1.4	Il codice del 1942 e la riforma delle cooperative	» 22
Capitolo II - L'impresa cooperativa		
2.1	La definizione di impresa cooperativa	» 27
2.2	Il principio della porta aperta	» 28
2.3	Il voto capitario	» 29
2.4	Tipi di cooperativa	» 29
2.5	Forme di cooperativa	» 30
2.6	Obblighi generali. La costituzione	» 32
2.6.1	Il contenuto dell'atto costitutivo. L'analisi dell'art. 2521 c.c.	» 33
2.6.2	L'Albo delle società cooperative	» 35
Capitolo III - La mutualità		
3.1	Definizione del concetto di mutualità	» 39
3.2	Lo scambio mutualistico	» 44
3.2.1	Diverse tipologie	» 44
3.2.2	Clausole statutarie	» 48
3.2.3	I ristorni	» 50
3.2.4	Effetti dello scambio mutualistico sugli assetti organizzativi	» 54
3.3	La mutualità prevalente	» 57
3.3.1	Adempimenti e controlli	» 57
3.3.2	Eccezioni (cooperative agricole e sociali)	» 58
3.3.3	Regimi derogatori (bcc, banche popolari, consorzi agrari)	» 60
3.4	Società cooperativa a mutualità non prevalente	» 63
3.5	Il passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente	» 67
3.6	Il passaggio dalla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente a quella delle cooperative a mutualità prevalente. Riflessioni	» 73
3.7	La mutualità esclusiva	» 74

Capitolo IV - **Il capitale e la struttura finanziaria**

4.1	Premessa	Pag.	77
4.2	La variabilità del capitale	»	77
4.3	Le quote e le azioni	»	84
4.3.1	Sottoscrizioni e versamenti	»	88
4.3.2	Acquisto di azioni proprie	»	90
4.3.3	Trasferimento di azioni e quote	»	92
4.3.4	Divieto di azioni esecutive	»	94
4.4	Strumenti finanziari (partecipativi e non)	»	95
4.5	Le riserve (legale, indivisibili, divisibili)	»	105
4.6	Gli utili (a riserva, fondi mutualistici, capitale, ristorni)	»	110

Capitolo V - **I soci delle società cooperative**

5.1	Premessa	»	119
5.2	Soci cooperatori	»	119
5.3	Casi di investimento o di riduzione dei numeri dei soci	»	129
5.3.1	Recesso del socio	»	129
5.3.2	Esclusione del socio	»	135
5.3.3	Morte del socio	»	140
5.3.4	Principali conseguenze scaturenti da recesso, esclusione, morte e trasferimento della partecipazione sociale	»	141
5.4	Soci di categoria speciale	»	144
5.5	Soci finanziatori	»	146
5.6	Gli elementi tecnici e amministrativi	»	149

Capitolo VI - **La “governance” della società cooperativa**

6.1	L'assemblea	»	151
6.1.1	La partecipazione attiva dei soci	»	152
6.1.2	Principio democratico e voto capitaro	»	168
6.1.3	Il voto plurimo	»	169
6.1.4	Le assemblee speciali	»	172
6.1.5	Le competenze allargate dell'assemblea	»	173
6.2	Gli amministratori	»	179
6.2.1	Il sistema tradizionale	»	182
6.2.2	Il sistema dualistico	»	196
6.2.3	Il sistema monistico	»	199
6.3	Il nuovo bilancio di esercizio	»	201

Capitolo VII - **I controlli nelle società cooperative**

7.1	Premessa	»	223
7.2	Controlli sulla gestione	»	223
7.2.1	Controlli sulla gestione con riferimento all'organo preposto	»	224

7.2.2	Controlli sulla gestione con riferimento ai diritti individuali del socio	Pag. 233
7.3	Controllo contabile	» 235
7.3.1	Controllo contabile con riferimento alla revisione contabile	» 235
7.3.2	Controllo contabile con riferimento alla certificazione di bilancio	» 236
7.4	Controllo amministrativo	» 237
7.4.1	Controllo amministrativo con riferimento alle ispezioni di vigilanza	» 238
7.4.2	Controllo amministrativo con riferimento alle irregolarità ..	» 239
7.5	Controllo giudiziario	» 241
7.5.1	Controllo giudiziario con riferimento al controllo degli statuti e degli atti modificativi	» 241
7.5.2	Controllo giudiziario con riferimento alle irregolarità	» 242
7.6	Note in merito alla disciplina transitoria	» 244
Capitolo VIII - Le modificazioni dell'atto costitutivo		
8.1	Premessa	» 247
8.2	Perdita della mutualità	» 248
8.2.1	Mancato rispetto dei parametri per la definizione di prevalenza (art. 2513)	» 248
8.2.2	Modifica delle previsioni statutarie delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2514)	» 249
8.2.3	Bilancio straordinario	» 250
8.3	Modifiche statutarie	» 253
8.3.1	Deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo	253
8.3.2	Eliminazione delle modifiche in ordine al regime di responsabilità	» 256
8.4	Fusione e scissione	» 256
8.4.1	Fusione	» 256
8.4.2	Scissione	» 265
8.5	Trasformazione	» 268
8.5.1	Divieto di trasformazione <i>ex art. 14 legge 12 febbraio 1971, n. 127</i>	» 271
8.5.2	La trasformazione nel nuovo regime (riservata alle cooperative "diverse")	» 273
8.5.3	Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione ..	» 281
8.5.4	Il regime transitorio	» 284
8.6	Scioglimento	» 286
8.6.1	Cause di scioglimento	» 286
8.7	La liquidazione	» 294
8.7.1	Apertura della liquidazione	» 294
8.7.2	Nomina dei liquidatori	» 298

8.7.3	Poteri, doveri e responsabilità dei liquidatori	Pag.	299
8.7.4	Bilanci in fase di liquidazione	»	302
8.7.5	Chiusura della liquidazione ed estinzione	»	303
8.8	La liquidazione concorsuale in caso di insolvenza	»	307
Capitolo IX - La piccola società cooperativa			
9.1	La disciplina <i>ante</i> riforma	»	311
9.2	Le innovazioni introdotte dalla riforma	»	312
Capitolo X - Il gruppo cooperativo paritetico ed i consorzi di cooperative			
10.1	Il gruppo cooperativo paritetico	»	319
10.2	I consorzi di cooperative	»	326
Appendici			
	Appendice Prima - <i>Normativa</i>	»	335
	Appendice Seconda - <i>Formulario</i>	»	397